

Regolamento del Fondo previdenza malattie

Scopo	<p>Art. 1</p> <p>I Sindacati Indipendenti Ticinesi (in seguito SIT) gestiscono un Fondo di previdenza malattie (in seguito FPM) con lo scopo di rimborsare le spese di partecipazione (10%) ai costi di cura medico-farmaceutica emesse da casse malati convenzionate con i SIT, sino all'importo massimo di fr. 550.-, nonché un contributo annuo di fr. 150.- alla franchigia.</p>
Beneficiari	<p>Art. 2</p> <p>Possono essere beneficiari dell'FPM gli iscritti ai SIT e i loro familiari (coniuge e figli minorenni).</p>
Scelta delle prestazioni	<p>Art. 3</p> <p>L'FPM prevede le seguenti categorie assicurative:</p> <ul style="list-style-type: none">a) rimborso al 100% delle spese di partecipazione e franchigia citate all'articolo 1;b) rimborso al 50% delle spese di partecipazione e franchigia citate all'articolo 1.
Diritto alle Prestazioni	<p>Art. 4</p> <p>Per ottenere le prestazioni l'assicurato deve essere in regola con il pagamento delle quote sociali.</p> <p>I conteggi delle casse malati devono essere presentati al segretariato dei SIT per il rimborso entro tre mesi dalla data di emissione. Trascorso questo termine il diritto alle prestazioni decade.</p>
Prestazioni non riconosciute	<p>Art. 5</p> <p>Il rimborso da parte dell'FPM avviene in base al conteggio emesso dalla cassa malati.</p> <p>Nel caso di prestazioni non riconosciute dalla cassa malati o di medicinali totalmente o parzialmente fuori cassa la Direttiva dei SIT decide di volta in volta l'eventuale rimborso da parte dell'FPM. In ogni caso non vengono però rimborsati i costi di medicinali o altre prestazioni non riconosciute dalla cassa malati perché non inclusi nel tipo di assicurazione scelto dal paziente.</p> <p>Nel caso di assicurati da una cassa malati diversa dalla collettiva SIT, l'importo massimo rimborsato non può eccedere quello che sarebbe riconosciuto ad un iscritto alla collettiva SIT.</p>
Tempo d'attesa	<p>Art. 6</p> <p>Il diritto alle prestazioni inizia dal 31.esimo giorno dall'accettazione nell'FPM.</p>
Finanziamento	<p>Art. 7</p> <p>Il finanziamento dell'FPM è garantito dalle quote di cui all'articolo 8, conformemente all'art. 36 degli statuti dei SIT.</p>

I SIT hanno diritto ad una indennità per i costi di gestione.

Quote

Art. 8

I premi mensili dell'FPM sono stabiliti dalla Direttiva la quale può modificarli all'inizio di ogni anno.

Essa può pure modificare le condizioni del rimborso.

La quota degli assicurati al 50% corrisponde alla metà della quota degli assicurati al 100%.

La quota di adulto decorre dal compimento del 18.esimo anno di età.

Entrata In vigore

Art. 9

Il presente regolamento è stato approvato dal Comitato cantonale il 18 settembre 1990, modificato il 9 dicembre 1992 e il 19 ottobre 2004.

Esso annulla e sostituisce tutti quelli precedenti.